

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1958

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(AGNELLI)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(MASERA)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(LOMBARDI)

col **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(GAMBINO)

col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(PAOLUCCI)

col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1995

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo  
della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto  
a Kuching il 17 febbraio 1990

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	9
Testo dell'Accordo .....	»	11
Traduzione non ufficiale .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con la Malaysia firmato a Kuching il 17 febbraio 1990, rientra nella serie di azioni intraprese dal Ministero degli affari esteri per estendere ad un sempre maggior numero di Paesi la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiane e fornisce le linee generali secondo le quali la cooperazione culturale bilaterale è destinata a svilupparsi.

L'articolo 1 dell'Accordo ne costituisce l'elemento fondamentale, in quanto indica, pur se nella forma sommaria propria di tale genere di Accordi, i fini perseguiti, i settori interessati e gli impegni che le Parti assumono. In particolare le Parti si impegnano:

ad incoraggiare lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nei settori della cultura e dell'arte. Trattasi di prese di posizione alquanto generiche, che non significano assunzione di un impegno diretto a fare, ma piuttosto un impegno a evitare che impedimenti vengano frapposti al raggiungimento dei fini indicati. Più particolarmente, come lo stesso articolo aggiunge, le Parti «incoraggeranno» lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti e artisti, e la loro partecipazione alle conferenze, agli incontri ed ai seminari che possano venir organizzati nei rispettivi Paesi: il che significa accettare l'ingresso e la presenza nel proprio territorio di detti docenti, ricercatori eccetera, e lo scambio di idee che ne consegue con i docenti e ricercatori nazionali;

a facilitare lo scambio di libri, di pubblicazioni, di riproduzione di opere d'arte, di films e di programmi musicali, di programmi radio televisivi e di altro materiale del genere: il che costituisce un apporto essenziale ai fini della circolazione delle idee (e quindi all'affermazione della nostra cultura) ed alla migliore conoscenza reciproca

sia sul piano culturale e artistico che, naturalmente, su quello umano;

a favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche in genere nel territorio dell'altra parte, nonché la cooperazione (sottinteso: in termini di contatti tra autori, editori eccetera) nei settori letterario, cinematografico, musicale, artistico, sportivo e delle attività giovanili.

Infine, l'articolo prevede, sia nel settore dell'istruzione che in quelli delle belle arti e della grafica, lo scambio di esperienze (in sostanza, di esperti della materia) e di materiale didattico, completando così il quadro degli scambi umani e materiali nei vari campi della cultura e dell'arte.

L'articolo 2 dell'Accordo prevede a sua volta che le due Parti possano concedere ai cittadini dell'altra Parte delle borse di studio per iniziare o proseguire gli studi nelle proprie istituzioni universitarie e di studi superiori. Come è noto, le borse di studio costituiscono un elemento indispensabile dell'aiuto che i Paesi sviluppati forniscono a quelli in via di sviluppo. È infatti da attendersi che sia l'Italia a fornire borse di studio ai giovani dell'altra Parte piuttosto che l'inverso (salvo il caso di qualche studioso italiano che intenda specializzarsi nella lingua dell'altro Paese): ciò costituisce uno dei mezzi di penetrazione della nostra cultura, in quanto è da ritenersi che gli studenti stranieri, costretti ad apprendere l'italiano per poter effettuare i loro studi presso le nostre istituzioni universitarie, verranno a costituire col tempo nel loro Paese un gruppo di «italianizzanti», e un ponte quindi alla diffusione nello stesso Paese della nostra cultura.

L'articolo 2 trova il suo completamento in quello successivo, il quale prevede che le due Parti faciliteranno per quanto possibile lo studio e la ricerca (sottinteso: dei citta-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dini dell'altra Parte) nelle proprie università e più in generale negli istituti di istruzione superiore (l'articolo 3, in altre parole, prevede la possibilità per gli studenti e gli studiosi stranieri di studiare nelle nostre università e negli istituti assimilati «indipendentemente» dall'ottenimento di una nostra borsa di studio, in tal modo equiparandoli agli altri studenti - italiani e stranieri - che frequentano tali istituzioni). Si noti che, su richiesta specifica delle Autorità di Kuala Lumpur, tali studi superiori potranno riguardare non solo il settore culturale in senso lato, ma specificamente quelli relativi alla tecnologia, all'automazione ed alla robotica.

L'articolo 6 precisa che i materiali ricevuti o scambiati tra le due Parti ricevano le necessarie facilitazioni per il loro ingresso nel territorio della Parte ricevente nel rispetto della sua legislazione in materia, mentre l'articolo 7 stabilisce che eventuali vertenze che dovessero sorgere tra le due Parti sulla interpretazione o l'esecuzione

dell'Accordo saranno risolte per le vie diplomatiche.

Gli altri articoli dell'Accordo sono di carattere più rituale.

In particolare l'articolo 4 prevede la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in norme precise (attraverso un Protocollo di esecuzione, di regola a carattere triennale) i principi accolti nell'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi. È tuttavia prevista la possibilità di una collaborazione «a livello amministrativo» in pendenza di detta ratifica.

L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 5), e resterà valido, come stabilisce l'articolo 8, a tempo indeterminato, salvo che venga dichiarato «terminato» da una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (trattasi di una clausola formale, di regola inserita in tutti gli Accordi del genere).

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione culturale con la Malaysia, comporta i seguenti:

*Articolo 1.*

a) Al fine di migliorare la cooperazione culturale, viene previsto lo scambio di visite di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe esperienze dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa viene così ripartita:

n. 1 docente per 15 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 15 giorni) .....	L.	2.700.000
spesa di assicurazione .....	L.	100.000
n. 10 ricercatori per 10 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni x 10 persone) .....	L.	18.000.000
spesa di assicurazione (lire 100.000 x 10 persone) .....	L.	1.000.000
n. 1 esperto bibliotecario per 8 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 8 giorni) .....	L.	1.440.000
n. 1 archivista per 15 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 15 giorni) .....	L.	2.700.000
n. 2 personalità nel campo della informazione e della cultura per 8 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 350.000 x 8 giorni x 2 persone) .....	L.	5.600.000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre in relazione al suddetto scambio di esperti, si prevede che l'Italia possa inviare annualmente in Malaysia due esperti nazionali; i relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio:

biglietto aereo di andata-ritorno Roma-Kuala Lumpur (lire 4.500.000 x 2 persone = L. 9.000.000 + L.450.000, quale maggiorazione 5 per cento).....	L.	9.450.000
---	----	-----------

Totale spesa articolo 1 - parte a) ...	L.	<u>40.990.000</u>
--	----	-------------------

b) Al fine di consentire lo scambio di libri e pubblicazioni tra le biblioteche dei due paesi, si prevede una spesa annua di lire 2.500.000.

Inoltre, viene previsto un nostro contributo per le spese relative a convegni sulla lingua italiana, da tenersi in Italia oppure in Malaysia; la relativa spesa annua è quantificata in lire 2.500.000.

Totale onere articolo 1 - parte b) ...	L.	<u>5.000.000</u>
--	----	------------------

c) Per favorire l'organizzazione di mostre ed attività artistiche nel settore della musica e del cinema, si prevede di sostenere ogni anno le seguenti spese:

iniziative nel settore del cinema.....	L.	2.000.000
iniziative in campo musicale.....	L.	2.500.000
trasporto materiale espositivo.....	L.	50.000.000
preparazione catalogo mostre.....	L.	15.000.000
assicurazione.....	L.	25.000.000

Totale onere articolo 1 parte c) ...	L.	<u>94.500.000</u>
--------------------------------------	----	-------------------

d) Per consentire la partecipazione di un docente malaysiano ai corsi estivi di perfezionamento nella lingua italiana per un periodo di tre settimane, organizzati ogni anno dall'università di Perugia e, tenuto conto della convenzione tra detta università ed il Ministero della pubblica istruzione, si richiede la seguente spesa:

spese d'iscrizione.....	L.	200.000
spese di vitto e alloggio.....	L.	2.600.000

Totale onere articolo 1 - parte d) ...	L.	<u>2.800.000</u>
--	----	------------------

Totale oneri articolo 1 (p. a-b-c-d) ...	L.	<u>143.290.000</u>
--	----	--------------------

## Articolo 2.

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti malaysiani, si prevede di assegnare ogni anno cinque borse di studio per la durata di dodici mesi ciascuna. I relativi oneri sono così quantificabili:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

borsellino mensile (L. 1.200.000 x 12 mesi x 5 persone) .....	L.	72.000.000
biglietto aereo andata e ritorno Roma-Kuala Lumpur (L. 4.500.000 x 5 persone) .....	L.	22.500.000
spese notarili (L. 350.000 x 5 persone) .....	L.	1.750.000
spese di assicurazione (L. 500.000 x 5 persone) .....	L.	2.500.000
Totale onere (Articolo 2)...	L.	<u>98.750.000</u>

*Articolo 4.*

Per l'esame dei programmi operativi, viene costituito un comitato congiunto che si riunirà alternativamente ogni tre anni in Malaysia ed in Italia.

Nella ipotesi dell'invio in missione nell'anno 1997 a Kuala Lumpur di due funzionari per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

spese di missione:		
pernottamento (L. 180.000 al giorno x 2 persone x 3 giorni) .....	L.	1.080.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$USA 128, al cambio di L. 1.650 = L. 211.000, cui si aggiungono L. 63.000, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di L. 211.000 viene ridotto di L. 70.000, corrispondente ad un terzo della diaria (L. 204.000 x 3 giorni x 2 persone) ...	L.	1.224.000
biglietto aereo andata e ritorno Roma-Kuala Lumpur (L. 4.500.000 x 2 persone = L. 9.000.000 + L. 450.000, quale maggiorazione 5 per cento) .....	L.	<u>9.450.000</u>
Totale onere (Articolo 4)...	L.	<u>11.754.000</u>

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1995-1997 e negli anni successivi è il seguente:

	Anno 1995	Anno 1996	Anno 1997
Articolo 1 (per a-b-c-d)	L. 143.290.000	L. 143.290.000	L. 143.290.000
Articolo 2	L. 98.750.000	L. 98.750.000	L. 98.750.000
Articolo 4	—	—	L. 11.754.000
Totale ...	L. 242.040.000	L. 242.040.000	L. 253.794.000
In cifra tonda ...	L. 242.000.000	L. 242.000.000	L. 254.000.000

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonchè del numero delle borse di studio e dei ricercatori da ospitare in Italia, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, firmato a Kuching (Malaysia) il 17 febbraio 1990.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 256 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND  
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

The Government of the Republic of Italy and the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Wishing to strengthen the friendly relations existing between the two Countries and to develop cooperation in the cultural field,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**Article 1**

The Contracting Parties shall encourage the development and promotion of cooperation between the two Countries in the fields of culture and arts and to this end shall undertake to:

a) encourage the exchange and visits of teachers, researchers, experts, artists, as well as their participation in conferences, meetings and seminars organised in their countries;

b) facilitate the mutual exchange of books, publications, reproductions of works of art, radio-TV programmes and other similar materials;

c) favour the organisation of art exhibitions and artistic activities in each other's territory, as well as cooperation in the fields of literature, music, crafts, visual and performing arts, sports and youth activities;

d) exchange experiences and didactic material in the educational field as well as in fine arts.

**Article 2**

The Contracting Parties may grant to each other's nationals, in accordance with their respective procedures in force, scholarships for commencing or continuing studies in various institutions of higher learning.

**Article 3**

The Contracting Parties shall facilitate, as much as possible, study and research in their Universities, Institutes, or other educational establishments and institutions of higher education, in the fields of culture and art.

Article 4

1. The Contracting Parties shall agree on the creation of a Joint Committee in order to establish and control the modalities of implementation of this Agreement and shall meet at least once every three years, alternatively in Malaysia and in the Republic of Italy.

2. The Joint Committee shall be formed with the representative of both Governments.

Article 5

This Agreement shall enter into force 60 days from the date on which the Contracting Parties shall inform each other that the formalities required by their respective Constitutions for the entry into force of this Agreement have been complied with.

Article 6

Materials received or exchanged by the Contracting Parties for the implementation of the objectives of this Agreement shall receive the necessary facilities for their entry into the receiving Country in accordance with its respective legislation.

Article 7

Any disputes between the Contracting Parties which might arise from the interpretation or execution of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Article 8

The present Agreement shall continue in force unless terminated by either of the Contracting Parties by a six (6) months' notice.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Kuching this.....<sup>17th.</sup>.....day of February of 1990 in two (2) original copies in the English Language, both being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF  
MALAYSIA

Gianni De Michelis  
Minister of Foreign  
Affairs



Haji Abu Hassan Bin Haji Omar  
Minister of Foreign  
Affairs







## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della  
Malaysia (qui di seguito chiamati le "Parti Contraenti");

Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti  
tra i due Paesi e di sviluppare la cooperazione nel campo  
culturale,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la  
promozione della cooperazione tra i due Paesi nel campo  
della cultura e delle arti e a tal fine si impegneranno a:

- a) incoraggiare lo scambio e le visite di docenti,  
ricercatori, esperti, artisti, nonché la loro  
partecipazione a conferenze, incontri e seminari  
organizzati nei loro Paesi;
- b) facilitare lo scambio reciproco di libri,  
pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte, programmi  
radio-televisivi e altri materiali del genere;
- c) favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di  
attività artistiche in entrambi i Paesi, nonché la  
cooperazione nei settori della letteratura, musica,  
artigianato, arti visive e rappresentative, sport e  
attività giovanili;
- d) effettuare scambi di esperienze e di materiale  
didattico nel campo dell'istruzione e in quello delle belle  
arti.

## ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti possono accordare ai propri cittadini,  
in conformità alle rispettive procedure vigenti, borse di  
studio per iniziare o continuare gli studi nei vari  
istituti di istruzione superiore.

## ARTICOLO 3

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le Parti Contraenti faciliteranno, quanto più è possibile, lo studio e la ricerca nelle loro Università, Istituti, o altre istituzioni scolastiche nonché istituti di istruzione superiore, nei campi della cultura e dell'arte.

## ARTICOLO 4

1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto al fine di stabilire e di controllare le modalità di realizzazione del presente Accordo e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Malesia e nella Repubblica Italiana.

2. Il Comitato Congiunto sarà costituito dai rappresentanti di entrambi i Governi.

## ARTICOLO 5

Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo la data nella quale ciascuna delle Parti Contraenti avrà notificato all'altra che le formalità richieste dalle rispettive Costituzioni per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.

## ARTICOLO 6

I materiali ricevuti o scambiati dalle Parti Contraenti per la realizzazione dei fini del presente Accordo godranno delle necessarie facilitazioni per il loro ingresso nel Paese ricevente in conformità alle rispettive normative vigenti.

## ARTICOLO 7

Ogni controversia tra le Parti Contraenti che possa sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo verrà risolta attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 8

Il presente Accordo rimarrà in vigore salvo denuncia di una delle Parti Contraenti previa notifica di sei (6) mesi.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 in due (2) copie originali nella lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

Gianni De Michelis  
Ministro degli Affari  
Esteri

PER IL GOVERNO DELLA  
MALESIA

Haji Abu Hassan Bin Haji Omar  
Ministro degli Affari Esteri

